

N. 00361/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2011, proposto dalla Fimeco S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Misino, Laura Poggi e Luigi Carponi Schittar con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;

contro

il Comune di Torri del Benaco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Quaranta e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

per l'annullamento

della determinazione, prot. n. 16015/GPE/43/2010 del

15/12/2010, di diniego della richiesta di permesso di costruire prot. n. 2469 del 26/2/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torri del Benaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori L.Poggi per la parte ricorrente e Quaranta per il Comune intimato.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

Considerato:

che il ricorso è infondato;

che, infatti, l'art. 9 comma 6 della l. r. n. 14 del 2009 deve essere interpretato nel senso di consentire la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere il titolo edilizio necessario all'ampliamento solo con riferimento ai fabbricati esistenti ed a quelli il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009 purché il relativo procedimento non sia ancora completato;

che tale interpretazione appare la più corretta in considerazione sia

della *ratio* della previsione sia sotto il profilo sistematico in quanto, diversamente opinando, ne deriverebbe una compromissione della certezza dei rapporti con evidente pregiudizio per il corretto andamento dell'azione amministrativa;

che, peraltro, nella fattispecie oggetto di giudizio, il provvedimento di decadenza del permesso di costruire, dichiarata per mancato inizio dei lavori entro l'anno, è stato notificato alla ricorrente prima della presentazione da parte di quest'ultima della domanda di ampliamento;

che, dunque, l'istanza è volta ad ottenere l'ampliamento di un immobile inesistente, non avendo la ricorrente mai iniziato i lavori oggetto del permesso di costruire decaduto;

che l'efficacia quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 9 aprile 2008 non è affatto idonea a sostenere le pretese della ricorrente, in considerazione non solo della suddetta decadenza del titolo edilizio ma anche della circostanza che la consistenza delle diversità tra il nuovo progetto ed il precedente determina, comunque, la necessità di richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica;

che la domanda di permesso di costruire originariamente presentata ha esaurito i suoi effetti con la definizione del relativo procedimento, conclusosi con il rilascio del permesso di costruire decaduto;

che, peraltro, la ricorrente non si è neanche attivata per richiedere una proroga del titolo edilizio dichiarato decaduto e il

provvedimento di decadenza non ha costituito oggetto di impugnazione;

che il provvedimento gravato non presenta alcuna carenza del substrato motivazionale, risultando assolutamente chiari i presupposti alla base dello stesso;

che, dunque, il ricorso va rigettato in quanto in parte inammissibile e per la parte residua infondato.

Sussistono giusti motivi, stante la novità delle questioni trattate, per integralmente compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Brunella Bruno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)